



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

P.A.T. PRESIDENZA	A001	S003
MCD. 23		
20 MAR. 2012		
Prot. n. <i>Trento</i>		167555
Fascicolo		

Prot. 5065 /Area II

Trento, 19 marzo 2012

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO LORO SEDI

AI PARTITI E RAGGRUPPAMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO LORO SEDI

ALLA QUESTURA DI 38122 - TRENTO

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI 38122 - TRENTO

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI 38122 - TRENTO

e, p.c.

AL CONSORZIO DEI COMUNI DI 38122 - TRENTO

AL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
C/O CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 38122 - TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO ELETTORALE 38122 - TRENTO

OGGETTO: Indizione Referendum provinciale abrogativo di alcune disposizioni della L. P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) avente ad oggetto "Abrogazione delle Comunità di Valle ". Convocazione comizi per **domenica 29 aprile 2012.**
Disciplina della propaganda elettorale.

In relazione alla prossima scadenza elettorale referendaria del 29 aprile, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti prescritti dalla normativa in materia di propaganda elettorale.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 27 marzo a giovedì 29 marzo 2012), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare all'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente: a) fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale e il comitato promotore del referendum , ai quali tutti s'intendono attribuite le stesse facoltà dei



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta); b) fra gli altri soggetti (c.d. fiancheggiatori) richiedenti (c.d. propaganda indiretta)

In ogni caso, l'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 26 marzo 2012.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente anche per via telegrafica o telematica ai comuni, sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Consiglio Provinciale dovranno essere sottoscritte dai rispettivi presidenti o segretari provinciali per i partiti e dal Presidente del Gruppo costituito presso il Consiglio Provinciale per i gruppi.

Le domande provenienti dai promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti si forniscono di seguito le indicazioni relative ai partiti e gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e ai promotori del referendum ai quali spetta, secondo il disposto dell'articolo 52, secondo comma, della legge n. 352/1970, l'assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta previsti dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

a) i gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale, come da comunicazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento sono:

- AMMINISTRARE IL TRENINO
- CIVICA PER DIVINA PRESIDENTE
- GRUPPO MISTO
- IL POPOLO DELLA LIBERTA'
- ITALIA DEI VALORI
- LEGA NORD TRENINO
- PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE
- PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENINO
- U.A.L. - UNION AUTONOMISTA LADINA
- UNIONE PER IL TRENINO
- VERDI E DEMOCRATICI DEL TRENINO

b) i promotori del referendum, che hanno esercitato l'iniziativa referendaria, come da comunicazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento:

- Fugatti Maurizio nato a Bussolengo (VR) il 7/04/72
- Divina Sergio nato a Trento l' 8/02/55



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

- Bertoldi Luciana nata a Borgo Valsugana (TN) il 15/08/53
- Paccher Roberto nato a Levico Terme (TN) il 27/09/65
- Dallavecchia Corrado nato a Belluno il 19/02/1942
- Binelli Diego nato a Tione (TN) il 20/12/72
- Angeli Viliam nato ad Arco il 26/07/52
- Bridi Vittorio nato a Trento il 15/05/49
- Bisoffi Maurizio nato a Rovereto l'8/02/68
- Frisanco Tiziana nata a Levico il 9/07/55

Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 30 marzo 2012, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 30 marzo 2012, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, di questo Commissariato del Governo.

Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali,



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 14 aprile 2012 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi dalle ore 24.00 di venerdì 27 aprile 2012 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

p. Il COMMISSARIO del GOVERNO
Il Vice Prefetto *Vicario*
(L. Iannuzzi)